



IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.

Sede legale in Ravenna (RA)

via Agro Pontino, 13

Capitale Sociale deliberato € 392.855.265,00

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 309.249.261,00

Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 00397420399

R.E.A. di Ravenna: 88573

Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Adriatica s.c.ar.l.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIIQ S.P.A.

DEL 20 APRILE 2011 ORE 10,00 IN PRIMA CONVOCAZIONE

PRESSO L'HOTEL SAVOIA REGENCY, VIA DEL PILASTRO, 2 - 40127 BOLOGNA, SALA SAVOIA

E IL 21 APRILE 2011 IN SECONDA CONVOCAZIONE STESSA ORA E LUOGO

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IGD SIIQ S.P.A. PER
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 72 DEL
REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971/1999**

**Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria - Modifica degli articoli 13 e 22
dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare sulla proposta di modifica di talune disposizioni dello statuto di IGD SIIQ S.p.A. (lo "Statuto Sociale"), al fine di tener conto delle modifiche introdotte nel D. Lgs n. 58/2998 ("TUF") dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito in Italia la direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 in materia di diritti degli azionisti (il "D. Lgs. 27/2010"). La predetta disciplina è stata introdotta al fine di agevolare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti di società quotate, incoraggiando la partecipazione di questi ultimi all'attività di monitoraggio e di influenza sul buon governo societario. Si rammenta che il D. Lgs. 27/2010 è stato già parzialmente recepito nello Statuto mediante la deliberazione adottata in data 13 dicembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile e dell'art. 22.1, punto (ii), dello Statuto Sociale.

Si propone inoltre di modificare lo Statuto Sociale al fine di attribuire piena efficacia alle disposizioni contenute negli artt. 7.2.2 (ii), 7.2.5 e 12.1, lettera (e), della procedura adottata dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato e integrato, in materia di operazioni con parti correlate (il **“Regolamento Parti Correlate”**).

Ciò posto, si illustrano di seguito le modifiche proposte agli articoli 13 e 22 dello Statuto Sociale.

Articolo 13

Articolo 13.3

Ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF, salvo che lo statuto disponga diversamente, la Società deve designare, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. Si propone dunque di modificare l’art. 13 dello Statuto Sociale, al fine di prevedere che la Società abbia la facoltà di designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto.

TESTO VIGENTE¹	TESTO PROPOSTO
	13.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell’avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Articolo 22

Articolo 22.1

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del Regolamento Parti Correlate e dell’art. 7.2.2 (ii) della procedura delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società (e disponibile sul sito *internet* della stessa), qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprima un parere negativo sul compimento di un’operazione con parti correlate di maggiore rilevanza (come

¹ Per ciascuna proposta si riporta l’esposizione a confronto del testo delle vigenti disposizioni statutarie interessate dalle proposte di modifica, evidenziando nella colonna “testo proposto”, mediante scritturazione in grassetto, le variazioni proposte, e nella colonna “testo vigente”, mediante scritturazione in grassetto barrata, le parti di testo di cui si propone l’eliminazione.

definita nella procedura) il Consiglio di Amministrazione può approvare detta operazione, purché il compimento della stessa sia autorizzato dall'Assemblea che delibera in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Regolamento Parti Correlate. Ai sensi di detto articolo, in tali casi, l'operazione non può essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario, purché i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale (cd. *whitewash*). Considerato che il predetto meccanismo di autorizzazione assembleare potrà trovare applicazione solo subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello Statuto Sociale, si propone di inserire all'art. 22 una disposizione che introduca la competenza del Consiglio di Amministrazione al compimento delle suddette operazioni previa autorizzazione assembleare *ex art.* 2364, comma 1, 5), del codice civile.

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare che il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, si propone inoltre di specificare nello Statuto Sociale che dette operazioni non possono essere compiute qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario al compimento delle medesime, a condizione però che i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate, nei casi di operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza dette operazioni possano essere concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento Parti Correlate, purché siano rispettate talune condizioni dettate dalla stessa norma.

Tenuto conto che l'art. 12.1, lettera (e) della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società prevede la possibilità di ricorrere alla predetta procedura semplificata solo ove espressamente consentito dallo Statuto Sociale, si propone di inserire all'art. 22.1 un'apposita clausola statutaria per le operazioni con parti correlate compiute in casi di urgenza. Tale clausola è applicabile anche alle operazioni compiute per il tramite delle società controllate, in quanto (i) la procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società consente anche per tali operazioni il ricorso alla procedura semplificata (*cf.* l'art. 9 della procedura per le operazioni con parti correlate che rinvia all'art. 12) e (ii) per avvalersi dell'esenzione le società quotate dovranno inserire nel proprio statuto una specifica previsione (*cf.* paragrafo 20.2 della comunicazione interpretativa della Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010).

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate.</p>	<p>22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate. Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società:</p> <p>(a) l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;</p> <p>(b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal comitato per le operazioni con parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora la delibera sia approvata con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni indicate nella lettera a) che precede;</p> <p>(c) il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli organi delegati, possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della</p>

	Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.
--	---

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. del 20 aprile 2011 in prima convocazione e del 21 aprile in seconda convocazione,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto di quanto previsto nella procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società in data 11 novembre 2010,*

delibera

a) *di modificare gli articoli 13 e 22 dello Statuto Sociale come di seguito indicato:*

Articolo 13

Articolo 13.3

TESTO VIGENTE ²	TESTO PROPOSTO
	13.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Articolo 22

Articolo 22.1

² Per ciascuna proposta si riporta l'esposizione a confronto del testo delle vigenti disposizioni statutarie interessate dalle proposte di modifica, evidenziando nella colonna "testo proposto", mediante scritturazione in grassetto, le variazioni proposte, e

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate.</p>	<p>22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate. Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società:</p> <p>(a) l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;</p> <p>(b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal comitato per le operazioni con parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora la delibera sia approvata con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni indicate nella lettera a) che precede;</p> <p>(c) il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli organi delegati, possono deliberare,</p>

nella colonna "testo vigente", mediante scritturazione in grassetto barrata, le parti di testo di cui si propone l'eliminazione.

	avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.
--	--

- b) *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, e, in particolare, per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione.*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gilberto Coffari



Bologna, 9 marzo 2011.